



REGOLAMENTO AREE DI SGAMBATURA CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/07/2014

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Definizioni	pag. 3
Art. 3 - Principi generali della regolamentazione	pag. 3
Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune	pag. 3
Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area	pag. 3
Art. 6 - Apertura dell'area	pag. 4
Art. 7 - Attività di vigilanza e sanzioni	pag. 5

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di tutelare e garantire il benessere dei cani.

ART. 2 DEFINIZIONI

- a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conducenti che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) Proprietario/Detentore/Conducente: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, che devono essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

ART. 3 PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE

Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

ART. 4 ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà periodicamente, secondo programmi e progetti da predisporre allo scopo, o quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell’erba dell’area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini. 3

ART. 5 ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA

1. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area di sgambatura è riservato esclusivamente a proprietario/detentore/conducente e ai loro cani.
2. Al proprietario/detentore/conducente dei cani in possesso del patentino di cui al c. 5 art. 1 ordinanza Ministeriale 06.08.2013, e s.m.i. è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell’autorità.
3. I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell’art. 4 Ordinanza Ministeriale 06.08.2013 s.m.i., sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali da consentire di trattenere validamente l’animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. I proprietari/detentori/conducenti hanno l’obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all’interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.
5. Ai proprietario/detentore/conducente di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli.

6. I proprietario/detentore/conduuttore per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
7. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
8. I minorenni possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori.
9. I proprietario/detentore/conduuttore possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che presso l'area non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
10. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
11. È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 06.08.2013 s.m.i., in concomitanza con altri cani già presenti o che arrivino successivamente. In quest'ultimo caso il cane dovrà essere allontanato dall'area.
12. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte del proprietario/detentore/conduuttore in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.
13. Il proprietario/detentore/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale in concomitanza con altri cani già presenti o che arrivino successivamente. In quest'ultimo caso il cane dovrà essere allontanato dall'area. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.
14. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree stesse, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini.
15. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani tali da esaltarne l'aggressività.
16. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
17. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietario/detentore/conduuttore dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
18. È fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.

ART. 6 APERTURA DELL'AREA

L'accesso alle aree è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale che saranno resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.

In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

ART. 7
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale, dalle altre forze di polizia, dalle Guardie Ecologiche Volontarie e zoofile per quanto di loro competenza, da funzionari della competente ASL e dai Volontari civici limitatamente ad un attività preventiva da concordarsi con il Comando di polizia Locale e previa adeguata formazione.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I° della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da €50,00 a €500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.